

Publicato il 01/04/2019

N. 00698/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 02209/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2016, proposto da Stoccaggi Gas Italia - Stogit S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Caia e Ugo Nichetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Carla Minieri, in Milano, via San Damiano n. 2;

***contro***

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;

***nei confronti***

ANCI Lombardia - Associazione Regionale dei Comuni Lombardi, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Salvemini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, piazza L.V. Bertarelli n. 1;

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Anci, Sede Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Anci, non costituita in giudizio;

Comune di Sergnano, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento:***

- della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5328 del 20 giugno 2016, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 24 giugno 2016, in tema di determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale, nonché dei relativi allegati A, A1, A2, A3, B e C;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti allo stato anche non conosciuti dalla ricorrente ivi compresa per quanto occorrer possa della deliberazione della Giunta regionale n. 8/11005 del 13 gennaio 2010, nonché dei relativi allegati A, A1, A2, A3.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Anci Lombardia - Associazione Regionale dei Comuni Lombardi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La società Stoccaggi Gas Italia – Stogit S.p.A. svolge l'attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Detta attività è assoggettata – ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. n. 164/2000 - a concessione, di durata variabile ma prorogabile, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione nel cui territorio è ubicato il deposito di gas.

Stogit S.p.A. è titolare, nel territorio regionale lombardo, delle concessioni relative ai depositi di Brugherio, Ripalta, Sergnano, Settala e Bordolano.

In tale veste, con il ricorso introduttivo del giudizio, Stogit S.p.A. impugna la deliberazione della Giunta Regionale in epigrafe compiutamente individuata, recante “Determinazioni in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010”.

Parte ricorrente chiede l’annullamento dell’atto impugnato, unitamente agli atti presupposti (pure in epigrafe individuati), per i seguenti motivi di illegittimità:

1. “Violazione del principio di leale collaborazione, degli artt. 117 e 118 Cost., dell’art. 1, comma 8, lett. b) n. 3) della legge n. 239/2004 e dell’art. 37 del d.l. n. 133/2004. Violazione dei principi di legalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria e motivazione. Violazione dell’art. 41 Cost.”;
2. “Violazione del principio di leale collaborazione, degli artt. 117 e 118 Cost., dell’art. 1, comma 8, lett. b) n. 3) della legge n. 239/2004. Violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 164/2000, del d.m. del 21 gennaio 2011 e del decreto direttoriale del 4 febbraio 2011. Violazione degli artt. 1, comma 61 della legge n. 239/2004 nonché 34, comma 18 del d.l. n. 179/2012”;
3. “Eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria e motivazione. Violazione dell’art. 37 del d.l. n. 133/2004, dell’art. 12 del d.lgs. n. 164/2000 e dell’art. 1, comma 8, lett. b) n. 5) della legge n. 239/2004”;
4. “Violazione dell’art. 11 della legge n. 394/1991 nonché degli artt. 1 e 16-ter della legge regionale n. 86/1983. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, del travisamento, della carenza di motivazione e di istruttoria, dell’illogicità, dell’irragionevolezza e della contraddittorietà. Violazione del principio del legittimo affidamento”;
5. “Violazione dell’art. 1, commi 4, lett. f) e comma 5 della legge n. 239/2004 nonché dell’art. 1, commi 7, 8 e 9 della legge regionale n. 43/2015. Eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità, dell’irragionevolezza e della carenza di



motivazione. Violazione dei principi di legalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi”;

6. “Violazione dei principi di legalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi nonché della riserva di legge in tema di limiti all’iniziativa economica privata. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, dello sviamento e della carenza di istruttoria. Violazione del d.m. del 25 marzo 2015, del decreto direttoriale del 15 luglio 2015, del d.m. del 21 gennaio 2011, del decreto direttoriale del 4 febbraio 2011 nonché degli ILG del 24 novembre 2014. Violazione dei principi di ragionevolezza, di logicità e di proporzionalità”;

7. “Violazione dei principi di ragionevolezza, di logicità e di proporzionalità. Violazione del principio di libera iniziativa economica. Violazione degli ILG del 24 novembre 2014. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento e del difetto di istruttoria”.

Si sono costituite in giudizio la Regione Lombardia e l’ANCI Lombardia, entrambe dapprima con atto di mera forma e successivamente con memoria difensiva, entrambe eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse non essendo la deliberazione giuntale impugnata immediatamente lesiva, ed entrambe argomentando sulla infondatezza nel merito delle censure ex adverso dedotte.

Non si sono, invece, costituiti in giudizio gli altri soggetti (tutti in epigrafe elencati), parimenti evocati.

Replica con due memorie la società Stogit S.p.A., insistendo per l’accoglimento delle già formulate conclusioni.

Dopo un duplice rinvio, disposto in accoglimento di specifiche istanze di parte, alla pubblica udienza del 7 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dai contraddittori.

L’eccezione è fondata.

Invero, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, il ricorso è ammissibile se al momento della sua proposizione sussistono le condizioni dell'azione, ovverosia il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione, l'interesse ad agire e la legittimazione attiva (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 3563/2017).

In particolare, ai fini che qui rilevano, va tenuto presente che l'interesse a ricorrere consiste nella possibilità per chi agisce di ottenere un risultato favorevole (anche di natura morale o residuale) dall'accoglimento del ricorso medesimo (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 4270/2017), e che esso sussiste se ed in quanto la lesione della posizione giuridica, per la tutela della quale si è proposta l'impugnazione, sia concreta e attuale (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, sentenza n. 5693/2016). Solamente laddove l'atto amministrativo produca una lesione immediata e diretta alla sfera giuridica del ricorrente, questi ha interesse a promuovere azione di annullamento, perché solamente in questa ipotesi l'eventuale pronuncia giudiziale favorevole gli arreca un'utilità personale concreta e attuale (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 1342/2018).

Ora, la deliberazione impugnata dalla società Stogit S.p.A. è atto a contenuto generale e astratto: essa, per quanto qui di interesse, contiene le linee guida cui deve attenersi la Giunta regionale in sede di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio o la proroga di concessione allo stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale.

Le previsioni contenute nel suddetto atto generale troveranno poi attuazione nelle concessioni (ovvero nelle proroghe) via via adottate caso per caso. Vero, è infatti, che la società Stogit S.p.A. si duole del fatto che l'attività di stoccaggio non possa essere localizzata nelle aree naturali protette nazionali e regionali (All. A), ovvero che l'intesa con lo Stato sia subordinata al preventivo accordo con il concessionario in ordine alle misure compensative (All. B) e all'applicazione degli ILG ministeriali del 24.11.2014 (All. C).

Ne consegue che è solamente con il diniego di rilascio del provvedimento ampliativo ovvero con l'imposizione nello stesso di specifiche prescrizioni in capo



al concessionario che si determinerà la lesione all'interesse di cui è portatrice la ricorrente, quale impresa che svolge l'attività di stoccaggio in questione.

Questo comporta che la deliberazione giuntale di cui qui si discute, in quanto non immediatamente lesiva, non è autonomamente impugnabile, ma va impugnate unitamente alla concessione o alla proroga che ne costituisce atto attuativo.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), Cod. proc. amm..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società Stoccaggi Gas Italia – Stogit S.p.A. a rifondere alla Regione Lombardia e all'ANCI Lombardia le spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in Euro 3.000,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandra Tagliasacchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Gabbricci**

N. 02209/2016 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

